

**Deliberazione 12 aprile 2010 – ARG/elt 52/10**

**Individuazione delle Reti interne di utenza ai sensi dell'Articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 12 aprile 2010

### **Visti:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/05);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica, emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione ad Enel Distribuzione SpA dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel Spa con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel Spa, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante l'attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento ordinario n. 176, del 31 luglio 2009 (di seguito: legge n. 99/09);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare l'Allegato A (di seguito: TIT) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 163/08;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/elt 196/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/09).

**Considerato che:**

- l’articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09, definisce le condizioni per l’identificazione delle reti interne d’utenza in quanto:
  - a) rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- l’articolo 33, comma 3, lettera a), della legge n. 99/09, dispone, tra l’altro, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge l’Autorità individui e comunichi al Ministero dello Sviluppo Economico l’elenco delle reti interne d’utenza;
- con la deliberazione ARG/elt 175/09 l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’individuazione delle reti interne d’utenza e dei relativi gestori.

**Considerato che:**

- i decreti del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l’attività di distribuzione di energia elettrica alle imprese diverse da Enel Distribuzione SpA, e il TIT definiscono le reti con obbligo di connessione di terzi come le reti elettriche che, oltre a quelle in concessione, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
- i medesimi decreti di concessione di cui al precedente alinea definiscono come “rete interna d’utenza” una qualunque rete elettrica il cui gestore di rete non abbia l’obbligo di connessione di terzi;
- gli stessi decreti dispongono che, limitatamente a tale tipologia di reti, il rilascio della concessione non comporta il riconoscimento di diritti di esclusiva, di priorità

ovvero competenze o condizioni di maggior favore nell'accesso e nell'utilizzo delle stesse reti interne d'utenza;

- la convenzione annessa al decreto del Ministero delle attività produttive 13 ottobre 2003, relativa all'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel Spa, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data, nulla dispone in relazione sia alle reti con obbligo di connessione di terzi, sia alle reti interne d'utenza;
- scelte di carattere economico-industriale hanno talora determinato l'evoluzione dell'assetto proprietario di molte aree industriali, trasformandole da insiemi aggregati di impianti di produzione e/o di utilizzazione nella proprietà di un unico soggetto a realtà in cui coesistono diversi titolari di impianti, spesso tra loro interdipendenti, ma comunque parte di un unico gruppo di società tra le quali esistono rapporti di controllo di diritto o di fatto, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, come successivamente modificato;
- ai fini dell'individuazione delle reti interne d'utenza, un gruppo societario è di fatto assimilabile ad un unico soggetto;
- risulta pertanto necessario, ai fini dell'inclusione nel novero delle reti interne d'utenza, accertare:
  - a) l'assenza di soggetti terzi, ossia diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso, alla data dell'1 aprile 1999;
  - b) la presenza, alla data di entrata in vigore della legge n. 99/09 di soggetti terzi connessi, ossia di soggetti diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso;
- con la deliberazione ARG/elt 175/09 l'Autorità ha ritenuto di escludere dalla casistica di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09:
  - a) i sistemi che connettono un impianto di produzione con un'unità di consumo entrambe nella titolarità del cliente finale autoproduttore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, in quanto non connettono una pluralità di utenze;
  - b) i sistemi efficienti d'utenza, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 115/08, in quanto regolati da altra disciplina normativa;
- una rete nella disponibilità esclusiva di un gruppo societario, purché la produzione sia gestita dal medesimo gruppo societario, ovvero rispetti i limiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115/08, è assimilabile all'impianto di autoproduzione, ovvero ad un sistema efficiente d'utenza.

### **Considerato inoltre che:**

- con l'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 175/09 l'Autorità ha disposto che i soggetti gestori di reti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09, dichiarino all'Autorità la sussistenza di tali caratteristiche fornendo le informazioni necessarie a verificare la veridicità di tale dichiarazione;
- a tal fine, la medesima deliberazione ha disposto che i soggetti responsabili della gestione di reti interne d'utenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, inviano all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante,

predisposta utilizzato il formato riportato nell'Allegato 1 al medesimo provvedimento;

- essendo pervenute all'Autorità richieste di proroga del termine per l'invio della predetta dichiarazione al fine di consentire la predisposizione delle necessarie informazioni, ed essendo la correttezza e completezza di tali informazioni elementi fondamentali per il censimento delle reti interne d'utenza e la successiva comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, con la deliberazione ARG/elt 196/09 l'Autorità ha disposto la proroga del termine di scadenza per l'invio della predetta dichiarazione al 31 gennaio 2010;
- alcune delle dichiarazioni inviate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 175/09 sono pervenute all'Autorità in data successiva al 31 gennaio 2010, ma comunque compatibile con i tempi istruttori necessari per la predisposizione del presente provvedimento.

#### **Considerato infine che:**

- dall'analisi delle dichiarazioni inviate all'Autorità ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 175/09, si evidenzia tra l'altro che:
  - a) con riferimento alle unità di consumo connesse a reti di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle reti interna d'utenza, in alcuni casi sono presenti anche unità di consumo diverse da quelle di tipo industriale;
  - b) con riferimento alle unità di produzione di energia elettrica connesse a reti di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle reti interna d'utenza, si evidenzia che, in alcuni casi, accanto ad unità di produzione funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale sono presenti anche unità di produzione diverse da queste ultime;
  - c) in alcuni casi le medesime dichiarazioni afferiscono a reti che hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in data successiva a quella di entrata in vigore della legge n. 99/09;
  - d) in alcuni casi dette dichiarazioni evidenziano l'assenza di soggetti terzi connessi alla data di entrata in vigore della legge n. 99/09.
  - e) in alcuni casi dette dichiarazioni risultano prive delle informazioni richieste in merito alla data di connessione della prima unità di consumo diversa dal gestore di rete operativo alla medesima data;
  - f) in alcuni casi dette dichiarazioni risultano effettuate dal proprietario di rete anziché dal gestore della stessa.

#### **Ritenuto di:**

- procedere con l'individuazione delle reti interne d'utenza ai sensi dell'articolo 33, della legge n. 99/09, tenendo conto di tutte le dichiarazioni rese disponibili all'Autorità in tempi compatibili con l'adozione del presente provvedimento, vale a dire entro il 30 marzo 2010;
- distinguere le reti sulla base della presenza o dell'assenza, alla data dell'1 aprile 1999, di soggetti terzi connessi alla rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle reti interna d'utenza, ossia diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso;

- considerare rilevante la presenza, alla data di entrata in vigore della legge n. 99/09, di soggetti terzi connessi alla rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle reti interna d'utenza, ossia di soggetti diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso;
- confermare l'esclusione dalla casistica di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09, dei sistemi che connettono un impianto di produzione con un'unità di consumo entrambe nella titolarità del cliente finale, inteso anche come gruppo societario, autoproduttore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, in quanto non connettono una pluralità di utenze e sono assimilabili ad un autoproduttore nella misura in cui non utilizzano la rete nazionale per l'energia autoprodotta e autoconsumata;
- confermare l'esclusione dalla casistica di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 99/09, dei sistemi efficienti d'utenza in quanto interessati a diversa regolazione.

**Ritenuto inoltre di:**

- procedere con l'individuazione delle reti interne d'utenza ai sensi dell'articolo 33, della legge n. 99/09, tenendo conto di tutte le dichiarazioni rese disponibili all'Autorità;
- non limitare la possibile classificazione in quanto rete interna d'utenza alle sole reti che connettono unicamente unità di consumo di tipo industriale, in quanto tale limitazione escluderebbe dall'insieme delle predette reti ambiti industriali ove siano presenti unità di consumo non industriali ma comunque funzionali all'attività industriale stessa ovvero del tutto marginali rispetto all'attività medesima, prevedendo a tal fine che una rete interna d'utenza possa connettere unità di consumo di tipo non industriale qualora alla medesima rete sia connessa almeno una unità di consumo di tipo industriale;
- non limitare la possibile classificazione in quanto rete interna d'utenza alle sole reti che connettono unicamente unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, in quanto non risulta logicamente ed economicamente sostenibile che uno stesso sito sia servito da due reti parallele, di cui solamente una classificata in quanto "rete interna d'utenza";
- non considerare reti interne d'utenza quelle reti che hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in data successiva a quella di entrata in vigore della legge n. 99/09;
- non considerare reti interne d'utenza quegli impianti a cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 99/09, non risultino connessi soggetti terzi al gestore delle medesime;
- escludere temporaneamente alcune reti dall'elenco delle reti interne d'utenza, in quanto le relative informazioni inviate all'Autorità non consentono una classificazione univoca di tali reti, ovvero contengono dati contraddittori;
- confermare, con riferimento ad alcune dichiarazioni pervenute dai proprietari di reti, la richiesta di inclusione nel novero delle reti interne d'utenza.

### **Ritenuto infine di:**

- predisporre un primo elenco di reti elettriche, esplicitandone il gestore e la collocazione geografica, per le quali prevedere l'inclusione nel novero delle reti interna d'utenza essendo conformi a tutte le condizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- predisporre un secondo elenco di reti elettriche, esplicitandone il gestore e la collocazione geografica, caratterizzate dall'obbligo di connessione di terzi in quanto, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime, e che sarebbero considerate reti interne d'utenza se non vigesse la previsione di essere reti senza obbligo di connessione di terzi di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge n. 99/09;
- giustificare la necessità di questo secondo elenco sulla base di una normativa non omogenea che, in funzione delle diverse clausole presenti nelle convenzioni di concessione, ingenererebbe una condizione discriminatoria nei confronti di situazioni sostanzialmente omogenee;
- predisporre un terzo elenco di reti elettriche, esplicitandone il gestore e la collocazione geografica, per le quali prevedere:
  - a) la verifica della data di connessione della prima unità di consumo;
  - b) la verifica delle condizioni definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 115/08 inerenti i sistemi efficienti d'utenza;
- predisporre un quarto elenco di reti elettriche costituite dalle reti di cui non si ritiene vi siano i presupposti per la loro inclusione nel novero delle reti interna d'utenza, non essendo conformi alle condizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, pur nelle more delle verifiche di cui ai precedenti alinea

### **DELIBERA**

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 99/09, le reti elettriche di cui alla Tabella 1 del presente provvedimento in quanto reti interne d'utenza ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della medesima legge;
2. di individuare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 99/09, le reti elettriche di cui alla Tabella 2 del presente provvedimento in quanto reti con obbligo di connessione di terzi;
3. di disporre che la Direzione Tariffe dell'Autorità provveda ad ulteriori approfondimenti con riferimento alle reti di cui alla Tabella 3 del presente provvedimento, in particolare:
  - a) la verifica della data di connessione della prima unità di consumo;
  - b) la verifica delle condizioni definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 115/08 inerenti i sistemi efficienti d'utenza;
4. di non includere nel novero delle reti interne d'utenza le reti elettriche di cui alla Tabella 4 del presente provvedimento, in quanto non corrispondenti ai criteri di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
5. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 99/09, l'elenco delle reti interne d'utenza di cui alla Tabella 1 al Ministero dello Sviluppo Economico;

6. di disporre, con successivo provvedimento, l'eventuale inclusione nella Tabella 1 delle reti di cui alla Tabella 3 che, a seguito delle verifiche di cui precedente punto 3, rientrino nel novero delle reti interne d'utenza e di comunicare successivamente al Ministero dello Sviluppo Economico la Tabella 1 conseguentemente aggiornata;
7. di prevedere la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle reti interne d'utenza e di trasmettere, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 99/09, l'elenco delle reti interne d'utenza conseguentemente aggiornato al Ministero dello Sviluppo Economico;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) almeno 10 giorni dopo la comunicazione di cui al punto 5.

12 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis